

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1436)	805	814
PRESIDENTE	805, 808, 810,	811
RAFFAELLI	808, 810, 811,	812
ALBERTINI	808,	809
RADI	809	810
TERRAGNI	810	811
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	811	814
Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione. (2277)	812	814
PRESIDENTE	812	812
RADI, <i>Relatore</i>	812	813
Assegnazione di contributi straordinari all'associazione nazionale dei finanzieri in congedo. (2338)	813	913
PRESIDENTE	913	814
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
GRIFONE ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi (454);		814
VETRONE ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (583)		814
PRESIDENTE		814
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		814
<hr style="border: 1px solid black;"/> <p>La seduta comincia alle 9,30</p> <p>ANGELINO PAOLO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p>Discussione del disegno di legge: Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca » con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1435).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione della Banca centrale di credito popolare " Centrobanca ", con sede in Milano, tra gli</p>		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Del provvedimento, sono io stesso Relatore.

La « Centrobanca » come risulta dallo statuto, è una società per azioni alla quale partecipano e possono soltanto partecipare le Banche popolari ed il suo capitale sociale è costituito da quote delle varie Banche popolari; i suoi scopi sono vari, ma preminente soprattutto è quello di compiere operazioni di credito a medio termine con scadenze non inferiori ai 12 mesi; la sua costituzione avvenne nel 1955 e la sua sede è in Milano.

Dallo statuto risulta che si è creata una sezione di credito agrario amministrativamente distinta, con particolare gestione e contabilità propria, che ha sede presso la società e che si chiama « Sezione di credito agrario della Centrobanca ».

L'articolo 31 dello statuto dice che tale sezione ha lo scopo di esercitare il credito agrario in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Tale sezione può inoltre fungere quale organo delegato e intermediario per l'attuazione diretta o indiretta di provvidenze creditizie disposte dallo Stato a favore dell'agricoltura in generale e di particolari settori agricoli e compie tutte quelle operazioni alle quali venga autorizzata con provvedimenti legislativi o amministrativi.

Come è dato rilevare dalla relazione presentata dal Governo al Senato che si è favorevolmente espresso, la « Centrobanca » è stata autorizzata con decreto ministeriale 5 marzo 1955 a compiere nell'intero territorio nazionale, operazioni di credito agrario di miglioramento senonché, mentre ad essa veniva data l'autorizzazione a compiere tali operazioni, non era ammessa per tali operazioni, a fruire delle particolari agevolazioni fiscali e del contributo statale nel pagamento degli interessi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

L'articolo 21 stabilisce che: « Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale, di cui all'articolo 9 del presente decreto, e quelli di rinnovazione del privilegio medesimo, le copie di essi e le note occorrenti per le formalità ipotecarie, saranno scritti su carta da bollo da lire 100. E dovuta la tassa fissa minima per la registrazione di tali atti, la quale potrà essere effettuata per elenco, ai sensi del-

l'articolo 74 della vigente legge del registro, e le formalità ipotecarie di iscrizione e rinnovazione saranno esenti da tassa ipotecaria, salvo gli emolumenti al conservatore delle ipoteche (ora dei registri immobiliari).

Gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario dagli istituti di credito agrario o dagli enti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario, godono delle stesse agevolazioni tributarie previste per i corrispondenti atti costitutivi del privilegio e delle ipoteche medesime.

Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario o previste dagli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed effettuate dagli istituti ed enti autorizzati all'esercizio della speciale forma di credito.

Qualora si faccia luogo alla stipulazione di due rogiti, il condizionato e il definitivo, e della quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipulazione.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'articolo 13, quelli indicati nell'articolo 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo, e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti sui depositi fiduciari che gli Istituti speciali indicati nell'articolo 14 siano autorizzati a raccogliere in qualsiasi forma, nonché sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che questo emetterà ai sensi dell'articolo 19; in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato; comunque esso provenga da patrimonio o riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbona-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

mento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione ».

Successivamente, con una serie di provvedimenti legislativi vennero inclusi tra questi Istituti la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane e la Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige.

La rigidità quindi della norma primitiva ha, via via, subito delle attenuazioni determinate, per necessità, dallo sviluppo dell'economia che ha richiesto che la possibilità di queste operazioni di credito venisse a facile portata del maggior numero possibile di persone.

Tali estensioni vennero concesse con leggi del 1938, del 1950 e del 1953.

Il numero degli istituti di credito che possono oggi beneficiare delle disposizioni previste dagli articoli 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è quindi notevolmente aumentato.

Quando la Banca centrale di credito popolare volle istituire una sezione di credito agrario, autorizzata a ciò dal decreto ministeriale 5 marzo 1955 iniziò subito una attività di credito con fondi propri.

Lo statuto detta anche l'entità di questi fondi: 400 milioni che possono essere moltiplicati per 15. Questa sezione opera con fondi propri, con fondi dello Stato ricevuti in assegnazione dal « Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'agricoltura e, successivamente, anche ricevuti in assegnazione dal « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia ».

Prestiti inferiori ai 5 milioni	N. 1.164	per L. 1.733.000.000
» da oltre 5 a 10 milioni	» 104	» 687.000.000
» » » 10 » 15 »	» 16	» 196.000.000
» » » 15 » 20 »	» 14	» 236.000.000
» » » 20 » 30 »	» 9	» 213.000.000
» » » 30 » 40 »	» 3	» 92.000.000
» » » 40 » 50 »	» 2	» 83.000.000
» » » 50 milioni	» 2	» 203.000.000

* Come si vede, la maggioranza di questi prestiti è per cifre inferiori ai 5 milioni. L'Istituto, quindi, sviluppa le sue operazioni, soprattutto a favore dei piccoli proprietari. Queste operazioni, però, poiché l'Istituto, autoriz-

Ho chiesto quante operazioni siano state effettuate presso questi sportelli e mi sono state così precisate:

*Operazioni accolte al 31 dicembre 1959
divise per destinazione.*

Formazione piccola proprietà contadina	N. 56	per L. 119.000.000
Piantagioni	» 28	» 78.000.000
Costruzioni rurali	» 896	» 2.870.000.000
Irrigazioni	» 26	» 69.000.000
Altre migliorie	» 12	» 63.000.000
Zootecnia	» 96	» 244.000.000

In totale quindi, n. 1.314 operazioni per complessive L. 3.443.000.000.

Dette operazioni sono state distribuite un po' in tutte le province d'Italia.

I dati relativi alla distribuzione per regioni sono i seguenti:

Piemonte	N. 53	per L. 98.000.000
Lombardia	» 338	» 1.183.000.000
Veneto	» 516	» 1.359.000.000
Emilia	» 168	» 492.000.000
Toscana	» 78	» 154.000.000
Umbria	» 24	» 22.000.000
Marche	» 5	» 6.000.000
Abruzzi e Molise	» 3	» 3.000.000
Lazio	» 12	» 12.000.000
Campania	» 24	» 10.000.000
Puglie	» 55	» 58.000.000
Basilicata	» 22	» 27.000.000
Sicilia	» 16	» 19.000.000

In totale, quindi, n. 1.314 operazioni per l'ammontare di L. 3.443.000.000.

La media di questi crediti, se non erro, si aggira sui 2 milioni e mezzo di lire a testa.

Gli importi dei prestiti suddivisi per entità risultano dai seguenti dati:

zato ad esercitare il credito agrario, non ha potuto beneficiare delle disposizioni di cui godono gli altri istituti, vengono a costare di più così che esso esercita questo tipo di credito a un tasso del 6,75 per cento, al netto

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

di ogni commissione, salvo l'1 per cento sull'importo dell'operazione a rimborso delle spese.

Non vi è quindi dubbio che il non avere esteso queste particolari agevolazioni al detto Istituto, fa sì che esso debba operare ad un tasso superiore alla concorrenza, con suo svantaggio con danno della clientela che si rivolge ai suoi sportelli.

Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro e credo di aver reso evidente che il provvedimento intende semplicemente estendere le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 e quelle previste dall'articolo 22 della legge n. 1760, agevolazioni che in definitiva, rendono possibile far beneficiare i clienti della banca e la banca di un notevole vantaggio.

Ricordo che le banche popolari, per la loro formazione, sono un po' una emanazione del primo socialismo...

RAFFAELLI. Una confluenza del pensiero socialista e del pensiero cattolico, nel sud Europa, in Svizzera, in Germania.

PRESIDENTE. Sono nate in Baviera e poi passate in Austria.

RAFFAELLI. Vennero a noi dalla legislazione austriaca.

PRESIDENTE. Queste banche sono, in Italia, 205 con 1435 sportelli che hanno una diffusione capillare.

Nella mia provincia esse costituiscono la ossatura bancaria perché dopo di esse vi sono, in tutta la provincia, 5 sportelli di altre banche.

Non conosco quale sia la situazione delle altre province.

ALBERTINI. Anche nella mia provincia vi sono numerosissimi sportelli.

PRESIDENTE. Comunque, sul territorio nazionale vi sono 205 banche popolari con 1435 sportelli, una capillarità, quindi, molto notevole. Possono arrivare dappertutto data la conoscenza diretta che esse hanno della clientela che si rivolge loro.

Credo di poter dire di avere, brevemente, esaurito la mia esposizione. Sono, comunque, pronto a dare quelle eventuali illustrazioni che venissero ulteriormente richieste.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Signor Presidente, ella ha fatto una dettagliata relazione; mi vorrà però consentire di attirare la sua attenzione su di una anomalia contenuta, praticamente, nel disegno di legge in esame, se non, almeno, nella procedura fin qui attuata.

L'anomalia consiste in questo: la « Centrobanca » è stata autorizzata con decreto mini-

steriale 5 marzo 1955 a compiere, nell'intero territorio nazionale, operazioni di credito agrario di miglioramento; dal 1955 al 1960, ha svolto detto credito senza il vantaggio dei benefici che adesso chiede. È un po' strano che ciò venga richiesto dopo cinque anni dalla istituzione della attività. A questo punto, poi, ci si deve rivolgere una domanda: perché il disegno di legge, proposto dal Governo e presentato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del bilancio, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si è preoccupato solo della domanda avanzata dalla « Centrobanca » e non di quelle avanzate da altri istituti che, risulta, hanno anche essi chiesto la stessa cosa? E ancora: perché per la « Centrobanca » venne emanato il decreto 5 marzo 1955 mentre eguale decreto non venne emanato per altri istituti?

Dico questo perché il problema del credito agrario di miglioramento, è un problema non solo importante, ma anche delicato. Nelle attuali condizioni dell'agricoltura, con la necessità di realizzare, almeno in questo campo, uno sviluppo uniforme, è evidente la necessità di veder operare il credito agrario di miglioramento in relazione alle necessità geografiche e quindi di agevolare istituti che possono coprire le esigenze di tutto il territorio nazionale.

Dai dati esposti dall'onorevole Relatore, risulta che il maggior numero di operazioni si è avuto in Lombardia, al secondo posto viene il Veneto, al terzo il Piemonte e poi giù giù, sino alle punte minime dell'Umbria, Marche, Calabria, ecc.

Vorrei osservare che questa serie di valori di operazioni ha un andamento inverso alle necessità dell'agricoltura per credito agrario di miglioramento.

Il legislatore dovrebbe preoccuparsi di fare dei provvedimenti che marciassero in senso opposto a quello che essi hanno attualmente, così da correggere la presente situazione.

Il discorso vale soprattutto per le zone che meno hanno beneficiato di questi provvedimenti e che hanno minori attrezzature bancarie perché è giusto che a Milano, in Lombardia, in Piemonte vi sia la « Centrobanca » che provvede a questo genere di operazioni e che essa abbia le agevolazioni fiscali che stiamo per accordarle, ma in quelle regioni vi sono istituti bancari che possono coprire ogni esigenza e basta nominare a tale riguardo, la poderosa Cassa di risparmio delle province lombarde per dire che l'esigenza è coperta.

Che vi sia e l'uno e l'altro, tanto meglio, il cliente sceglie la banca che vuole, ma se a Milano non vi fosse la « Centrobanca » nulla cambierebbe. La necessità maggiore, invece, esiste in altre regioni, in Toscana e in Umbria e in Emilia, nell'Italia centrale dove maggiore è la necessità di trasformazione culturale e quindi di credito di miglioramento agrario e dove, peraltro, la rete di istituti di credito agrario cooperativo non esiste perché sono meno diffusi e perché la loro diffusione è ostacolata dal Ministero del tesoro il quale nega centinaia di richieste di apertura di sportelli bancari avanzate proprio da banche popolari cooperative di cui la « Centrobanca » è istituto federale.

Credo sarebbe nostro dovere esaminare completamente tutto il problema e non solo perché ci è stata fatta una richiesta. Per esempio, per l'Italia centrale pende una richiesta del Monte dei Paschi di Siena; perché non la si esamina? Per altre zone, pendono richieste di altri istituti. Noi esaminiamo ora e approveremo una legge che riguarda la « Centrobanca » e certe zone quando invece più acuto è il problema e la necessità di esaminare la situazione creditizia nel campo del credito agrario di miglioria in altre zone.

Dico subito che non sono contrario alla approvazione del presente provvedimento ma aggiungo che sento il dovere di far sì che si raggiungano analoghi scopi anche in altre regioni. Nel dichiarare che non si può essere contrari a questo provvedimento, faccio rilevare che bisogna prima vedere nel suo complesso il credito agrario di miglioramento e poi studiare i mezzi per favorirlo. Tra dieci anni, altrimenti, verrà portato dinanzi a noi un altro disegno di legge che riguarderà il Monte dei Paschi di Siena o qualche altro istituto. È questo un sistema di legiferare che dobbiamo criticare e quindi evitare.

Del resto, più urgente ancora del problema della estensione delle agevolazioni fiscali alla « Centrobanca » è quello dell'apertura di attività capillari delle banche popolari facenti capo alla « Centrobanca », ostacolate dal Ministero del tesoro, dall'Ispettorato generale per il credito ed il risparmio — per essere precisi dalla Banca d'Italia — e di quelle che sono altre banche molto simili alle banche popolari cooperative, come le Casse rurali ed artigiane.

Da certe regioni come l'Emilia, la Toscana e l'Umbria, se non erro, come in molte altre sono state presentate molte richieste di Casse rurali ed artigiane non già per avere agevolazioni fiscali per il credito agrario di migliora-

mento, ma per vivere, per portare l'istituto bancario e con esso un pezzetto di civiltà, in certe zone dove non vi è nemmeno uno sportello bancario.

Per le ragioni che ho esposto, onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, se siamo chiamati al voto su questo disegno di legge, noi daremo voto favorevole ma con l'augurio di essere ascoltati per quanto attiene alla possibilità di un esame rapido ma completo del problema del credito agrario di miglioramento, del problema del suo esercizio e della abilitazione a questo esercizio di istituti che, o per il loro carattere pubblico, come per esempio il Monte dei Paschi di Siena, o per le zone in cui operano, ne hanno diritto e dei quali è più doveroso e conveniente, per il legislatore, occuparsi.

ALBERTINI. Concordo sulla approvazione del presente provvedimento che ritengo utile pur considerando valide le osservazioni prospettate dall'onorevole Raffaelli circa la necessità dell'esame di altre richieste per altre regioni.

Debbo però far notare all'onorevole Raffaelli come non sia vero che il Settentrione sia privilegiato in quanto è intervenuto un accordo per quello che riguarda il Piemonte e la Lombardia tra la Cassa di Risparmio e l'Istituto federale per il credito, per cui in Piemonte il credito agrario di miglioramento con relative facilitazioni fiscali, viene curato soltanto dall'Istituto federale di credito agrario che ha pochissimi sportelli e soltanto nei capoluoghi di provincia. Ora, l'estensione alla « Centrobanca » di detti benefici, con tutti gli sportelli di cui dispongono le singole banche popolari che sono estesissime in Piemonte, comporta un allargamento di queste possibilità e dà l'opportunità di beneficiare di esse a un maggior numero di persone nelle varie zone del Piemonte.

RADI. Non posso non dichiararmi favorevole all'approvazione del provvedimento in esame e non posso non dichiararmi d'accordo su molte delle affermazioni dell'onorevole Raffaelli. Mi associo quindi alla proposta di sollecitare il Governo ad un esame generale di questa materia.

Non posso, inoltre, non aggiungere una parola a quanto l'onorevole Raffaelli ha detto in merito alla struttura creditizia, per ciò che riguarda il credito agrario, relativa all'area centrale del nostro paese.

L'Italia centrale è la zona della mezzadria classica e sta subendo, e deve subire, delle profonde trasformazioni. Ha quindi bisogno di aiuti e di assistenza dal punto di vista

del credito; ha, per contro, per ciò che riguarda il credito di miglioramento, una struttura assolutamente insufficiente.

È vero che anche da noi interviene una sezione regionale dell'Istituto federativo che si serve delle Casse di risparmio per la sua attività, ma questa attività è assolutamente insufficiente.

Risulta anche a me che il Monte dei Paschi di Siena ha avanzato una richiesta e che la stessa Banca d'Italia si è dichiarata favorevole al suo accoglimento, ma sembra vi siano difficoltà di altro genere.

Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di voler sollecitare l'esame di questa richiesta.

TERRAGNI. Le statistiche di cui gentilmente ha dato comunicazione l'onorevole Relatore, circa gli interventi finora avvenuti, rivelano indiscutibilmente una attività notevole in alcune zone. Mi permetto però in questo caso, prospettare una *forma mentis*, un modo di pensare differente di un lombardo o di un piemontese rispetto a quello di un nostro ottimo collega dell'Italia centrale e meridionale.

Da noi piove, tempesta, grandina e noi prendiamo la pioggia e la tempesta; i giornalisti pubblicano qualcosa e dopo due giorni non se ne parla più mentre ho sentito che a Roma, appena piove, crollano le strade e si aprono delle voragini. Bisognerebbe dire ai cittadini, che si interessassero delle leggi esistenti. Esiste un certo modo di pensare per cui il legislatore dopo aver fatto una legge, ne diventa l'esecutore e deve andare a vedere se questa legge può venire applicata in questa e in quella regione.

Può darsi che gli interessati delle zone più povere, non abbiano trovato la opportunità di domandare il credito appunto perché, prima di questo provvedimento sottoposto alla nostra approvazione, il danaro era troppo caro.

Il nostro voto, è appunto in funzione del problema, esaminato anche sul piano finanziario, perché può darsi che, se vediamo dalle statistiche, che le zone più povere, quindi più bisognose, non hanno attinto a queste possibilità di credito, può darsi che ciò sia proprio perché, in queste zone più povere, avrebbe maggiore incidenza quella differenza di costo del danaro che prima vi era e che verrebbe, con questo provvedimento, a cessare.

RAFFAELLI. Non vi sono banche in quelle zone!

TERRAGNI. Ritengo che il presente provvedimento possa recar vantaggio, offrendo il

denaro a minor costo, a tutti ma specialmente a quelle zone in cui la povertà dell'economia locale esige che il danaro sia ad un prezzo minore di quello che può pagare una economia più ricca.

PRESIDENTE. Due sole parole come Relatore, in risposta agli interventi degli onorevoli colleghi.

Perché solo ora? ha chiesto l'onorevole Raffaelli. Ce lo domandiamo anche noi.

Intanto retifico una data. La « Centrobanca » ha iniziato la sua attività, precisamente nel 1953; ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio del credito agrario e, nel 1955 è stata autorizzata; nel 1956 ha cominciato ad effettuare le operazioni di credito agrario partendo con 171 operazioni e 464 milioni di lire. Poi, a poco a poco ha sviluppato questa attività ed al 31 settembre del 1960 aveva effettuato 1647 operazioni per un ammontare di lire 4.582.000.000.

Perché solo ora? perché al decreto del 1955 fece, evidentemente, seguito una richiesta di poter beneficiare delle provvidenze fiscali ma la richiesta stessa ottenne il nulla osta del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il 31 ottobre 1957. Ci sono voluti due anni, grosso modo, per ottenere questo nulla osta. Il provvedimento relativo fu poi presentato al Senato il 28 ottobre 1958 e finalmente, oggi, che siamo al 30 settembre del 1960 lo abbiamo al nostro esame. È stato, quindi, un *iter* piuttosto lungo.

La « Centrobanca », operando come opera sul territorio nazionale, con gli sportelli che ha e mettendola in condizione di esercitare il credito agrario come le altre banche e soprattutto rendendo possibile che la sua clientela possa essere trattata nel modo migliore possibile, noi la portiamo in condizione di poter portare al limite massimo consentito dal regolamento, l'impiego di somme destinate al credito agrario e di favorire, attraverso capitali presi nelle regioni che li possono dare, le regioni più povere.

Si deve pensare che, se effettivamente l'agricoltura italiana ha di fronte dei grossi problemi che richiedono evidentemente un investimento massiccio di capitali — e voi sapete che fino ad ora pare che l'indebitamento dell'agricoltura italiana sia dell'ordine dei 125 miliardi circa — tuttavia rispetto al problema della riconversione dovremo prevedere la necessità di far affluire somme ancora maggiori. Il piano verde, per esempio, dovrebbe da calcoli fatti, prevedere un investimento di circa 680 miliardi di cui 351 a ca-

rico dello Stato; la differenza deve essere coperta dal mercato.

Rendere possibile, quindi un maggiore investimento ed un trasferimento di capitali dalle regioni più ricche a quelle più bisognose o meno ricche, è un'opera che risponde ad un concetto che mi pare meriti di essere apprezzato da parte nostra.

Con questa risposta considero esaurito il mio compito di relatore e dò la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo quanto detto dall'onorevole Presidente non ho molto da aggiungere.

Desidero però precisare che il problema prospettato dai vari oratori è all'attento esame degli organi responsabili. In particolare il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, nel vagliare le domande relative alla concessione del credito agrario di miglioramento con l'annesso privilegio delle agevolazioni fiscali, le ha ritenute degne di ogni considerazione ed ho motivo di credere che il problema sia avviato verso una felice soluzione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208 è integrato con il seguente nuovo inciso: « La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095 e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento

con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « la Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

L'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posto direttamente in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai deputati Raffaelli, Monasterio, Rossi Paolo Mario, Albertini e Angelino Paolo:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera, rilevata la necessità di estendere l'attività creditizia nelle zone rurali e nei centri minori in favore dei ceti contadini e artigiani, invita il Governo ad esaminare celermente ed accogliere le domande di apertura di sedi e sportelli bancari presentate da Casse rurali e artigiane ».

RAFFAELLI. Il mio ordine del giorno è stato praticamente illustrato nel mio precedente intervento. Desidero comunque sottolineare l'opportunità che venga concessa la apertura di sedi e sportelli bancari accogliendo le istanze presentate dalle Casse rurali e artigiane che svolgono una utile ed importante attività a favore dei ceti artigiani e contadini.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comprendo bene le esigenze denunciate dall'onorevole Raffaelli e sotto tale punto di vista posso dare assicurazioni circa l'accoglimento delle domande di apertura di sportelli bancari nelle zone che più hanno necessità di tale servizio. A me sembra però che l'ordine del giorno Raffaelli per il suo contenuto non sia attinente alla materia del disegno di legge e ritengo opportuno che della questione, peraltro interessante ed importante ad un tempo,

si parli in una seduta apposita in cui il tema del dibattito sia il problema del credito in generale. Per una discussione di tale materia, in una prossima apposita seduta, posso assicurare il mio impegno.

RAFFAELLI. Ricordo che una riunione della Commissione Finanze e tesoro per discutere i problemi del credito e del risparmio fu tenuta il 16 febbraio del corrente anno ma la questione che interessa non venne trattata largamente come sarebbe stato opportuno, comunque ho fiducia nelle assicurazioni del Sottosegretario Natali e — con la riserva di discutere ampiamente del problema in quella sede — ritiro l'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della Pubblica Istruzione (2277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione ».

Il Relatore, onorevole Radi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RADI, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Il limite per la emissione di ciascuna apertura di credito a favore dei funzionari delegati non può superare, attualmente, secondo quanto stabiliscono l'articolo 56 penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e la legge 10 dicembre 1953, le lire 15.000.000, per le spese indicate nell'articolo 56 sopracitato.

Tale limite è attualmente motivo di gravi difficoltà per il tempestivo accreditamento dei fondi e per il conseguente puntuale pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali nei riguardi del personale insegnante e non insegnante, non di ruolo, in servizio presso istituti di istruzione secondaria e scuole popolari, nonché delle indennità e compensi per gli esami nelle scuole e istituti medesimi.

Per ovviare a tali inconvenienti, è stata anche esaminata la possibilità di provvedere al pagamento delle competenze a carattere ricorrente, anziché con aperture di credito, con ruoli di spesa fissa. Tale soluzione però si è dimostrata di difficile attuazione, non solo per il rilevante numero del personale non di ruolo, che ascende a circa 50 mila unità, ma soprattutto perché il ricorso alla modalità dei ruoli è possibile solamente nei casi in cui il trattamento economico di

cui fruisce il personale non sia soggetto a notevoli fluttuazioni, il che invece si verifica nei casi in oggetto a causa della complessità e della diversità delle situazioni scaturenti dalla particolare posizione giuridica del personale stesso, in dipendenza di diverse circostanze di fatto e di diritto.

Su tale trattamento infatti influiscono la diversità delle ore settimanali di servizio prestato, i criteri vigenti per la remunerazione delle prestazioni in eccedenza all'orario settimanale normale, la impossibilità di provvedere tempestivamente all'assegnazione del numero definitivo delle ore di insegnamento, a motivo di esigenze di funzionalità didattica delle scuole ed istituti che talvolta sovrappiungono ad anno scolastico inoltrato, correlative alla istituzione di nuove classi e nuovi corsi, a sdoppiamento di corsi e via dicendo; nonché la circostanza che è dovuto un trattamento mensile, in rapporto allo *status* del personale insegnante, anche in caso di assenze.

Nella impossibilità pratica, quindi, di adottare la soluzione dei ruoli di spesa fissa, non resta che provvedere ai pagamenti in oggetto con aperture di credito: ma l'attuale limite dell'importo risulta effettivamente inadeguato alle occorrenze di cui trattasi, dando luogo a gravi difficoltà per il tempestivo accreditamento dei fondi necessari e la puntuale corresponsione delle competenze al personale non di ruolo, e per questa ragione si propone l'elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito a lire 85 milioni.

Il presente disegno di legge, approntato a tale scopo, ha ottenuto il parere favorevole della Corte dei conti a Sezioni Riunite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al personale insegnante e non insegnante non di ruolo degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, degli istituti di istruzione tecnica non dotati di autonomia amministrativa e delle scuole e corsi di avviamento professionale, nonché al personale insegnante delle scuole popolari, e per il pagamento delle indennità e compensi per gli esami nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria sopra detti, dovuti ai sensi del decreto del Capo provvi-

sorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 4 novembre 1950, n. 888, e della legge 10 marzo 1955, n. 95, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedervi, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di contributi straordinari all'associazione nazionale dei finanzieri in congedo (2338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi straordinari all'associazione nazionale dei finanzieri in congedo ».

In assenza del Relatore Giglia, svolgerò io una breve relazione.

L'associazione nazionale dei finanzieri in congedo fu costituita ed eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377. Come tutte le altre associazioni d'arma, ha tratto origine dai vincoli di fratellanza costituitisi nell'adempimento del comune dovere. Essa persegue finalità morali, patriottiche, assistenziali, proponendosi di unire le energie sane ed attive di quanti militarono nella Guardia di finanza, di porgere loro assistenza morale ed economica e di rendere più stretti i legami di cameratismo tra i militari in congedo e quelli in servizio attivo.

L'Ente trae i mezzi finanziari per la realizzazione delle proprie finalità quasi esclusivamente dalle oblazioni volontarie dei militari del Corpo in servizio, ma tali entrate sono modeste e non consentono uno sviluppo adeguato dell'attività sociale. Si pone pertanto la necessità, analogamente a quanto statuito con la legge 31 luglio 1956, n. 935, in favore delle Associazioni d'arma dipendenti dal Ministero della difesa, di concedere annualmente all'Associazione nazionale dei fi-

nanzieri in congedo una congrua sovvenzione, mediante apposito stanziamento in bilancio.

Il disegno di legge in esame risponde appunto a tale esigenza. L'articolo 1 fissa la misura massima della sovvenzione che può essere concessa per ogni esercizio finanziario, l'articolo 2 assicura la copertura della spesa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuna chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1959-1960, a carico dello stanziamento del capitolo 90 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

È stato presentato il seguente emendamento: anziché « per l'esercizio finanziario 1959-60 », sostituire « per l'esercizio finanziario 1960-61 », e anziché « a carico dello stanziamento del capitolo 90 », sostituire « a carico dello stanziamento del capitolo 102 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo emendato che risulta così formulato:

«La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi (454), e dei deputati Vetrone ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge presentate rispettivamente dagli onorevoli Grifone ed altri: « Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi »; e dagli onorevoli Vetrone ed altri: « Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Poiché sono assenti gli onorevoli Grifone, presentatore della proposta n. 454, e l'onorevole Vetrone presentatore della proposta n. 583, e in assenza anche del relatore Zugno, propongo di rinviare la discussione dei detti provvedimenti ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Inclusionione della Banca centrale di credito popolare " Centrobanca ", con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglio-

ramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1435):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione » (2277):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo » (2338):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Callasso, Castellucci, Cengarle, Coggiola, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Marotta Michele, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Scarongella, Schiratti, Servello, Tantalò, Terragni, Togni Giuseppe, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE.

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI